

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino

Caccia Marzio

vista l'istanza inoltrata in data 7 ottobre 2024 da

Gharib Antanyos, via Campagna 20c, 6503 Bellinzona

considerato

che la parte istante, ha dimostrato esibendo un estratto del registro fondiario, di essere titolare di un diritto reale sul fondo particella n° 42 RFD del Comune di Cadenazzo; lo stesso chiede al Giudice di vietare il parcheggio di veicoli sul fondo;

ritenuto

che le argomentazioni e le prove addotte rendono verosimile la turbativa del possesso;

richiamati

gli art. 258-260 CPC, nonché art.10 LACPC;

decide

1. L'istanza è **accolta**.

L'istante è autorizzato a posare sul fondo n° 42 RFD del Comune di Cadenazzo un segnale che enuncia il divieto di turbativa del possesso per i non aventi diritto e che commina ai contravventori una multa fino a CHF 2'000.-.

2. L'istante è avvertito che dovrà procurarsi e collocare a sue spese un segnale di divieto.

3. Il divieto deve essere reso di pubblico dominio mediante pubblicazione della presente decisione nel Foglio ufficiale, ed essere apposto sul fondo in un luogo ben visibile.

4. Contro il divieto può essere interposta opposizione alla scrivente Giudicatura entro **30 giorni** dalla pubblicazione e dall'apposizione del divieto sul fondo. Non è necessario ch'essa sia motivata. L'opposizione rende inefficace il divieto nei confronti dell'opponente.

5. La tassa di giustizia di CHF 200.00 e le spese di pubblicazione sul FU, di CHF 30.00 sono poste a carico dell'istante.

6. Intimazione e comunicazione:

- Istante;
- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino;
- Al Municipio di Cadenazzo per la pubblicazione all'albo comunale per una durata di 15 giorni.

Il Giudice di pace
Marzio Caccia

